



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 68 DEL 08/05/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. AFFIDAMENTO MANDATO AL BROKER PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIE ASSICURATIVE- DITTA PAUBROKER SRLS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO IL DECRETO DEL SINDACO n. 2 del 02.01.2023 con il quale viene nominato il Responsabile dell' Area AMMINISTRATIVA E SOCIALE – *Dr.ssa Eleonora Chiara Siddi*;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 3 del 15.03.2023 concernente l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025;
- C.C. n. 5 del 27.03.2023 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- G.C. n. 21 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il "*Piano della Performance anno 2022*";

CONSIDERATO che con delibera:

- C.C. n. 1 del 06.02.2013 è stato approvato il *REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI*;
- G.C. n.7 del 30.01.2014 è stato approvato il *PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2014-2016*;
- G.C. n. 31 del 31.03.2021 è stato approvato il *PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023*;
- G.C. n. 5 del 23.01.2014 è stato approvato *IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEDDIANI*;

CONSIDERATO che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che: alla data del 14/07/2023 scadranno le polizze assicurative:

- **R.C.A. Kasko e Infortuni dei seguenti mezzi, di proprietà del Comune**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zeddiàni. Responsabile Procedimento: SIDDI ELEONORA CHIARA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

1. Motociclo Piaggio OR 003880
 2. Autocarro Fiat Iveco 35 AK 176 WT
 3. Triciclo Piaggio BC 51899
 4. Trattore Agricolo New Holland BN 768
 5. Vettura elettrica Hyundai KONA GF 442 PA
- **R.C. Generale, furto e Incendio, delle strutture comunali;**

PRESO ATTO che:

- la gestione delle polizze assicurative dell'Ente è una attività che richiede una particolare specializzazione e competenza professionale e necessita di conoscenze e competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico, che solo ditte specializzate nel settore possono garantire;
- per questo Ente la gestione dei rischi assicurativi rappresenta un elemento di criticità, non essendovi, in organico, professionalità con competenze tali da poter verificare la convenienza economica dei contratti, l'eshaustività e la correttezza degli stessi, la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali, il monitoraggio dei sinistri e la relativa gestione;
- l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto di polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerata, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;

EVIDENZIATO che:

- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del d.lgs. 209 del 07.09.2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come "il presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- per quanto sopra, si ritiene opportuno affidarsi ad un broker che, con l'esperienza e la professionalità in materia, possa garantire una costante consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo e nello specifico:
 1. di fornire, in esclusiva, a questa amministrazione le informazioni tecniche relative ai rischi, alle statistiche dei danni ed alla prevenzione dei danni derivanti dai rischi;
 2. di fornire inoltre una ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato, con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, alle categorie del personale, ai massimali, ai limiti e franchigie;
 3. di prestare la propria attività di consulenza e assistenza nella predisposizione degli schemi di bando completi dei capitoli di polizza relativi ai rischi, tutti accompagnati dalla segnalazione indicativa dei relativi costi e nell'espletamento delle relative procedure di gara con l'indicazione di tutti i requisiti che le compagnie offerenti devono possedere;
 4. di garantire assistenza e consulenza ai fini della determinazione di tutti i contenuti dei contratti assicurativi che potranno essere messe in essere;

5. di prestare la propria attività a tutela degli interessi dell'Ente nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi;
6. di garantire assistenza nella procedura di liquidazione di eventuali risarcimenti da parte della Società Assicuratrice

SPECIFICATO che, in merito all'incarico in questione, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per giustificare la procedura da seguirsi;

ATTESO, infatti, che la Cassazione - Sezione III Civile - con sentenza n. 2416 del 07.02.2005, ha sostenuto che alla luce dell'art. 1 della legge 792/1984 "è mediatore di assicurazione e riassicurazione chiamato anche Broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione (alle quali non sia vincolato da impegni di sorta) soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione" ha ritenuto che il broker di assicurazione svolga attività mediatizia in forma di impresa commerciale, sia pure connotata da profili di intellettualità ed ha confermato la legittimità del ricorso al broker da parte della pubblica amministrazione e che l'attività del broker è compatibile con le procedure ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che tale decisione costituisce il frutto di due decisioni precedenti:

- sentenza n. 8467 del 26.08.1998 (il contratto di brokeraggio è misto e risulta dalla combinazione dei contratti di prestazione d'opera intellettuale e di mediazione, il primo dei quali costituisce "prius" logico ed indefettibile del secondo);
- sentenza n. 6874 del 06.05.2004 (in considerazione del fatto che l'attività di brokeraggio è subordinata all'iscrizione all'albo professionale e questa all'iscrizione contro il rischio imprenditoriale, prevale l'aspetto mediatizio dell'attività non senza evidenziare i profili di intellettualità che l'attività presenta in relazione alle specifiche ed approfondite conoscenze di economia, tecnica e diritto);

CONSIDERATO, dunque, che secondo l'orientamento più recente della Cassazione viene in considerazione sia un appalto di servizi (attività mediatizia in forma di impresa commerciale) che una prestazione d'opera intellettuale sotto forma di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (configurabile prevalentemente come consulenza);

RITENUTO, inoltre, far presente con riferimento all'aspetto intellettuale della prestazione (configurabile, come detto, prevalentemente come consulenza), devono ricorrere le condizioni volute dalla legge e dalla giurisprudenza della Corte dei Conti per poter affidare all'esterno detto incarico;

ATTESO infatti che trattandosi di prestazione d'opera intellettuale (da espletarsi attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa), per la quale è richiesta una elevata professionalità, risulta applicabile l'art. 7 - comma 6 - del D.Lgs. n. 165/2001, così come novellato dall'art. 32 legge 448/2006, e dall'art. 3 - comma 76 - legge n. 244/2007, dall'art. 46 del D.L. n. 112/08, come convertito nella legge n. 133/2008 e, da ultimo, dall'art. 22 - legge n. 69/2009, relativo agli incarichi esterni di elevata professionalità che sopperiscano ad una insufficienza organizzativa interna di tipo qualitativo con riferimento ad esigenze eccezionali e straordinarie, caratterizzate da una particolare complessità delle problematiche e che eccedono le normali competenze ed esperienze del personale in servizio;

VISTO, inoltre, l'art. 6 - comma 7 - del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, applicabile anche agli Enti Locali, che stabilisce che a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009, che in questo caso diventa influente in quanto il costo dell'incarico di brokeraggio non grava sull'Ente;

ATTESO che trattandosi di un incarico affidato per sopperire a deficit di natura qualitativa occorre che vengano rispettate le condizioni di cui ai pareri della Corte dei Conti e dalle disposizioni normative più recenti, soprarichiamate;

RITENUTO quanto all' ipotesi di affidamento di servizio che lo stesso non può essere acquisito mediante il ricorso a convenzioni CONSIP, in quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso, né convenzioni relativi a servizi comparabili, poiché trattasi non di una consulenza pura ma di una commistione tra prestazione d'opera intellettuale ed appalto di servizi; né, per gli stessi motivi, può essere acquisito mediante il ricorso al M.E.P.A., per cui è possibile procedere in modo autonomo;

CONSIDERATO che per l'affidamento in argomento è possibile utilizzare le procedure in economia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto, sia pure trattandosi di mero calcolo teorico che stima in 32.000,00 l'importo complessivo dei premi da pagare, per due anni, comporta un costo inferiore a € 40.000,00 per giunta con nessun onere a carico di questo Ente;

DATO ATTO CHE:

- il servizio di Brokeraggio non comporta per le Amministrazioni aderenti nessun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata dalle Compagnie di assicurazione, con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti conclusi con le Amministrazioni pubbliche in data posteriore al conferimento del servizio;
- dette provvigioni saranno calcolate in conformità alla percentuale indicata dal broker in sede di presentazione dell'offerta economica relativa alla gara sui premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per i rispettivi contratti;
- il broker non potrà, inoltre, richiedere né alle Amministrazioni, né alle Compagnie di Assicurazione con cui gli Enti hanno stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo;
- nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di alcun genere sarà posta a carico del bilancio di questo Ente;
- nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui le Amministrazioni non ritengano di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative;

CONTATTATA in merito la Società Paubroker s.r.l.s di Pau Giovanni con sede in Oristano in Via San Simaco, n. 55, iscritta al RUI con il numero B 000536033, della quale questo ufficio ha verificato la maturata esperienza nel settore, in particolar modo nell'ambito delle Pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che con nota PEC del 08/05/2023, acclarata al Protocollo di questo Ente al in data odierna:

- la menzionata società ha dato la sua disponibilità a fornire la prestazione in oggetto;
- la consulenza viene fornita al Comune senza alcun onere economico in quanto tutte le spese di assistenza e consulenza saranno a carico della Società di Assicurazione che si aggiudicherà le prestazioni delle polizze assicurative richieste da questa Amministrazione;
- il rapporto di consulenza tra questa Amministrazione e la Società di brokeraggio di Pau Giovanni, dovrà essere disciplinata da un'apposita convenzione;

VISTO lo schema di convenzione, che disciplina le modalità di attivazione del servizio, tra questo Comune e la Società Paubroker s.r.l.s di Pau Giovanni con sede in Oristano, Via San Simaco, n. 55, che si approva col presente atto per farne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Eleonora Chiara Siddi;
- che ai sensi dell'art.6 bis della 241/1990 s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:
 - PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ, adottato ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n. 33/2013,;
 - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE adottato ai sensi della Legge 190/2012;
 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ZEDDIANI, adottato ai sensi DPR 62/2013;

DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000, il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel *REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI*;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

DI STABILIRE, col presente atto, l'affidamento del servizio specificato in premessa, in favore della Società Paubroker s.r.l. di Pau Giovanni con sede in Oristano, Via San Simaco, n° 55 p.iva 01195730955;

DI APPROVARE la convenzione che disciplina le modalità di attivazione del servizio in oggetto, che è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata;

DI DARE ATTO CHE:

- il suddetto incarico non determina alcun onere finanziario a carico dell'Ente;

- per l'affidamento in argomento è possibile utilizzare le procedure in economia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto, sia pure trattandosi di mero calcolo teorico che stima in 32.000,00 l'importo complessivo dei premi da pagare, per due anni, comporta un costo inferiore a € 40.000,00 per giunta con nessun onere a carico di questo Ente;

-le somme da impegnare pari a presumibili € 32.000,00 risultano previste nel bilancio di previsione per l'esercizio 2023/2024 alla voce 800/2/1 "Spese per oneri assicurazioni personale e beni patrimoniali comunali";

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio del sito istituzionale www.comune.zeddiani.or.it e nella sezione Amministrazione Trasparente a norma del D.Lgs 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Firmato Digitalmente D.ssa Eleonora Chiara Siddi

Firmato Digitalmente

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Zeddiani, li 08/05/2023